



IMPRESA

## Nuove norme di comportamento per i sindaci delle “quotate” in consultazione

I commenti al documento del CNDCEC possono essere inviati fino al prossimo 15 febbraio

/ REDAZIONE

Il CNDCEC ha approvato in via preliminare e posto in **pubblica consultazione** le nuove Norme di comportamento per i sindaci delle società “quotate”. Alla luce dei numerosi interventi **legislativi, regolamentari** e di **autodisciplina** che hanno incisivamente rinnovato il quadro normativo applicabile, quindi, vengono **implementati ed aggiornati** i Principi risalenti ad ormai più di dieci anni fa.

“Da allora abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione copernicana – afferma il Consigliere nazionale delegato alla revisione, Raffaele **Marcello** – del sistema di «**corporate governance**», che, per le società quotate, ha significato il riconoscimento che il perseguimento di una sana gestione si basa, innanzitutto, sull’**efficienza** e sull’**efficacia** dei controlli interni alla società. In questa prospettiva, la legge ha progressivamente valorizzato il **ruolo del collegio sindacale** nelle società quotate, affidando ad esso **nuovi compiti** e responsabilità”. All’esito di questa evoluzione, prosegue Marcello, il collegio sindacale delle società quotate si trova a ricoprire una “posizione apicale” nel complessivo **sistema dei controlli** e deve operare quale “necessario collettore e interprete” dei **flussi informativi** generati dagli organi e dalle funzioni aziendali.

Si tratta, al pari di quanto precisato per le Norme di comportamento del **collegio sindacale** di società “non quotate”, in vigore dal 1° gennaio 2012, di norme di **deontologia professionale** rivolte a tutti gli iscritti all’Albo CNDCEC, emanate in attuazione del vigente codice deontologico. Esse sono composte da “Principi” – corredati da “Riferimenti normativi essenziali” e da “Criteri applicativi” (che forniscono ai sindaci gli **strumenti operativi** di riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni) – ed accompagnate da brevi “Commenti”.

Il relativo **ambito di applicazione** è limitato ai componenti dei Collegi sindacali di società quotate. Si precisa, infatti, che nei confronti dei sindaci di società quotate **non** possono applicarsi i principi in vigore **dal 1° gennaio 2012**, attenendo, questi ultimi, esclusivamente ai sindaci di società “chiuse”.

Con riferimento, invece, agli enti di interesse pubblico che non siano società quotate, di cui all’art. 16 del DLgs. 39/2010 (ad esempio, **banche ed imprese di assicurazione**), si sottolinea come, da un lato, le Norme di comportamento del collegio sindacale di società “**non quotate**” possano essere applicate limitatamente a quanto disciplinato dalle norme del codice civile, e, dall’altro, che le Norme ora poste in

**pubblica consultazione** possono trovare applicazione, **in via analogica**, nei casi simili a quelli da esse contemplate, a condizione che siano **compatibili** con la disciplina legislativa e regolamentare applicabile a detti enti.

Tra gli aspetti di **maggior interesse** si evidenzia la **necessità di identificare**, prima di accettare l’incarico, i rischi per l’**indipendenza**, valutando la loro significatività e accertando se siano disponibili e applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre a un livello accettabile tali rischi. Laddove l’analisi dovesse **evidenziare** che il rischio per l’indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate **misure di salvaguardia** adeguate a ridurlo a un livello accettabile, il professionista non accetta l’incarico ovvero vi rinuncia.

Il sindaco, inoltre, sottopone a **periodica verifica il rischio** per l’indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni e **altre circostanze** successive alla nomina. Gli elementi di valutazione dei rischi sono comunicati al **collegio sindacale**. A fronte di ciò, il collegio sindacale è chiamato, almeno annualmente, a **valutare la propria composizione**, verificare il rispetto dei **requisiti di indipendenza** e comunicare gli esiti di tali valutazioni al cda.

Per i **sindaci di società quotate** non presenta rilevanza “diretta” il **limite di venti incarichi** oltre il quale spiegare e documentare la propria posizione onde assicurare comunque un **adeguato** e compiuto svolgimento del proprio incarico.

Nell’ambito delle società quotate, infatti, vige una **specifica disciplina** che **preclude** l’assunzione della carica di sindaco a coloro i quali ricoprono la carica di componente dell’organo di controllo in cinque società quotate ed a coloro i quali ricoprono **incarichi di amministrazione** e controllo presso spa non quotate, srl e sapa per i quali risulta **superato** il limite massimo pari a sei punti calcolato in base al **modello** contenuto nel Regolamento Emittenti. Limite che non si applica al sindaco che ricopre questa carica in una sola società emittente (ai fini del calcolo, inoltre, **non rilevano** gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole individuate nel suddetto Regolamento).

La pubblica consultazione si protrarrà fino al **15 febbraio 2015**. Entro tale data tutti i soggetti interessati, oltre all’intera professione, potranno presentare osservazioni e commenti inviando il tutto all’indirizzo email della Fondazione Nazionale dei **Commercialisti**: [consultazione@fncommercialisti.it](mailto:consultazione@fncommercialisti.it).